

ASSOCIAZIONE CULTURALE

denominata " *La prima pietra* ", costituita in data 3 maggio 2006

STATUTO

• **Art. 1 - Costituzione**

- 1 - È costituita l' Associazione culturale denominata " *La prima pietra* ", senza scopo di lucro, che in seguito sarà denominata Associazione
- 2 - L'Associazione ha sede in Milano, via Pavoni IO.
- 3 - I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici: la sua durata è prevista fino al 31 dicembre 2026 e, può essere rinnovata, salvo proroga o anticipato scioglimento.
- 4 - Il Consiglio Direttivo può trasferire la sede nell'ambito della stessa città o di altre città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia, senza necessità di una deliberazione del l' Assemblée.

• **Art. 2 - Scopi e finalità**

1.L'associazione intende promuovere la cultura in genere, ed in particolare, gli scambi culturali di tipo: teatrale, cinematografico, letterario, musicale, etnico; si propone, inoltre, di avviare iniziative culturali adeguate e mirate, in conformità alla realtà del territorio sul quale opera, ed alle diverse fasce di età dei suoi abitanti, al fine di rinsaldare i rapporti, rispondere adeguatamente alle responsabilità educative e di socialità. A questo proposito si richiama la L.R. n. 28 del 16 settembre 1996 e successive modificazioni, ed in particolare all'art. 1, comma 1 e comma 2.

2. L'Associazione non ha fini di lucro, si avvale di prestazioni personali volontarie gratuite dei propri aderenti e persegue fini di diffusione della cultura, sulla base delle prospettive i di seguito delineate:

- incentivare qualsiasi forma di auto-aggregazione per la costituzione di gruppi teatrali filodrammatici, musicali (bande e cori), cinematografici e letterari

- attivare:

* laboratori teatrali per ragazzi/e

* corsi musicali per tutte le fasce di età

* convegni e conferenze sui temi relativi alle diverse forme di cultura in generale ed alla multietnicità, con particolare riferimento a qualsiasi forma adeguata a favorire l'integrazione di soggetti provenienti da altre culture

* attività ludiche ed educative per l'infanzia;

* spazi di aggregazione educativo-culturale a disposizione dei minori;

* feste legate alla cultura del territorio, promuovendo iniziative che facilitino rapporti intergenerazionali

* attività di volontariato a favore di Enti a Associazioni

* attività ludico-formative di tipo culturale in collaborazione con Enti esterni come scuole, istituti religiosi, parrocchie, etc.

• **Art. 3 - Aderenti Associazione**

1 - Possono aderire all'associaazione, oltre ai fondatori, i cittadini che dichiarano di accettarne lo statuto e le finalità educative e che si impegnano ad operare per il loro conseguimento. Gli aderenti hanno parità di diritti e doveri.

2 - Il numero dei soci è illimitato.

• **Art. 4 - Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti**

1 - Nella domanda di ammissione, l'aspirante aderente, dichiara di accettare senza riserve le finalità e lo Statuto dell' Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in

esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione.

2 - Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione, senza oneri per gli stessi:

'- per dimissioni volontarie

- per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

- per mancato versamento della quota associativa per due anni

- per decesso

- per comportamento contrastante con gli scopi statutari.

3. L'ammissione e l'esclusione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio. .

• **Art. 5 - Diritti e doveri degli aderenti**

1. Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità, e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all'interno della vita dell' Associazione.

2 - Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell'organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall' Assemblea. E' annuale, non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.

3 - Gli aderenti hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega

- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende attuare gli scopi sociali

- di partecipare alle attività promosse dall'organizzazione

- di usufruire di tutti i servizi dell'organizzazione

- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.

4 - Gli aderenti sono tenuti:

- a osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali

- a pagare la quota associativa

- a svolgere le attività preventivamente concordate;

- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'organizzazione.

- a far parte di almeno una delle commissioni operative esistenti nell' Associazione

5. Le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Il Consiglio Direttivo , quando richiesto dall'attività, può avvalersi, con specifica deliberazione, di personale occasionale, coordinato, professionale o stabile, attivando collaborazioni lavorative.

• **Art. 6 - Patrimonio e Risorse economiche**

1. Il Patrimonio è costituito da beni mobili e immobili conferiti all'atto della costituzione, o successivamente alla stessa.

2. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative e contributi degli aderenti:

- contributi da privati;

- contributi dello Stato, della Regione e di Enti e di Istituzioni pubbliche;

- contributi di organismi internazionali;

- donazioni e lasciti testamentari;

- rimborsi derivanti da convenzioni

- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive proprie come eventi, spettacoli, cineforum etc

- rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.

3. I fondi sono depositati presso l'Istituto di Credito e/o Banco Postale stabilito dal Consiglio Direttivo.

4. Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o di persona da lui espressamente delegata.

5. E' fatto obbligo agli organi sociali di provvedere e vigilare sulla conservazione e mantenimento del Patrimonio.

• **Art. 7 - Organi Sociali**

1 - Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Aderenti

- le Commissioni operative

- Il Consiglio Direttivo

- Il Presidente.

2. Tutte le cariche dell' Associazione sono gratuite, salvo la possibilità di rimborsi spese.

• **Art. 8 - Assemblea dei Soci Aderenti**

1 - L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione

2 - L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell' Associazione.

3 - La convocazione è fatta in via ordinaria una volta ogni 4 mesi ed in via straordinaria ogni qual volta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.

4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un quinto degli aderenti: in tal caso l'avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5 - L'Assemblea ordinaria viene convocata per l'approvazione:

- del programma e del bilancio di previsione per l'anno successivo

- della relazione di attività e del rendiconto consuntivo dell'anno precedente.

6 - L'Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle questioni sollevate dai richiedenti.

7 - L'avviso di convocazione è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea può deliberare sull'eventuale convocazione con avviso personale.

8 - In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci aderenti, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

9 - Ciascun aderente può essere portatore di una sola delega, oltre a quella del coniuge.

10 - Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11 - I compiti dell'Assemblea sono:

- eleggere il Presidente;

~ approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

- approvare il bilancio di previsione;

- approvare il bilancio consuntivo;

- deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

- fissare l'ammontare della quota associativa o di altri contributi a carico degli aderenti;

- deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell'organizzazione;

- nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, . cessazione, estinzione dell'organizzazione).

12. Le deliberazioni dell'Assemblea sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art 12 del presente statuto e rimangono depositate nella sede dell'Associazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

• **Art. 9 – Commissioni operative**

1 - Le Commissioni operative si formano spontaneamente in occasione delle Assemblee degli aderenti

2 -Al momento della costituzione dell' Associazione, l'Assemblea ha deciso che almeno le seguenti Commissioni debbano essere sempre attive:

- Commissione Pubbliche relazioni

- Commissione Soci

- Commissione produzione eventi

con i seguenti compiti:

2a - Commissione pubbliche relazioni : A questa commissione verrà affidato il compito di ricercare ed attuare le forme più idonee e le più rapide, per la corretta informazione ai Soci aderenti, sulle attività, generali e specifiche, dell' Associazione. Viene inoltre affidato il compito di pubblicizzare gli eventi , manifestazioni, progetti, promossi dall'Associazione ed approvati dal Consiglio Direttivo.

2b – Commissione Soci:

Avrà il compito di raccogliere le segnalazioni, i suggerimenti, le proposte provenienti dai Soci , e di riferirle al Consiglio Direttivo per le necessarie

valutazioni. Dovrà inoltre preoccuparsi dell'organizzazione delle azioni e degli eventi comunitari, rivolti all'interno dell'Associazione, a favore dei Soci aderenti e dei loro familiari.

2c – Commissione produzione eventi: Il compito di questa commissione sarà quello di pensare, proporre e realizzare progetti ed eventi in linea con le finalità dell'Associazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente statuto, e di sottoporli al vaglio del Consiglio Direttivo, preoccupandosi tra l'altro di reperire i mezzi necessari alla loro attuazione.

3 – Le Commissioni saranno guidate da un Presidente di commissione, eletto a maggioranza dai Soci volontari operanti nella Commissione stessa, e presenti alla prima riunione. Il Presidente di Commissione resterà in carica tre anni.

4 - Le Commissioni si riuniscono almeno 1 volta al mese riferendo tramite “verbale scritto” al Consiglio Direttivo.

• **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

1 - Il Consiglio Direttivo si compone automaticamente a seguito delle elezioni dei vari organi direttivi dell'Associazione (Presidente Rappresentante legale dell'Associazione, Presidenti delle Commissioni operative) ed è composto da massimo sette membri, compreso il Presidente. Un membro aggiuntivo può essere designato dal Parroco (o dal Decano) fra i soci, al fine di mantenere comunicazione con la chiesa locale dove si svolge, in via prevalente, l'attività dell'associazione. Il Consiglio direttivo resta in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. Essi decadono qualora risultino assenti ingiustificati per tre volte consecutive.

2 - Dopo il primo mandato, il nuovo Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Vice Presidente e sceglie, tra i nominativi degli aderenti candidati, il Segretario, che entreranno a far parte automaticamente del Consiglio Direttivo stesso.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti.

4 - Compete al Consiglio Direttivo:

- fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
- sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea. promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- eleggere il Vice Presidente e il Segretario;
- accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti,
- deliberare in merito al venir meno della qualifica di aderente;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- concordare forme di collaborazione stabile, con soci e non soci sulla base anche delle necessarie competenze, con il personale necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci che svolgono attività volontaria. Comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.

5. Il Consiglio Direttivo può nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni dell'organizzazione, anche un Direttore deliberandone i relativi poteri.

6. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente il compimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione riguardanti la normale gestione dell'organizzazione, riservandosi la deliberazione degli atti di straordinaria amministrazione, e fatte salve le attribuzioni del Presidente previste dal successivo art. 11.

7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono conservate a cura del Presidente dell'associazione o del Segretario, se istituito ai sensi dell'art. 12 del presente Statuto, e rimangono depositate nella sede dell'Organizzazione a disposizione degli aderenti per la libera consultazione.

• **Art. 11 - Il Presidente**

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea degli aderenti a maggioranza dei voti dei presenti,

2. Il Presidente:

- ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- è autorizzato ad eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'organizzazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa.

- può inoltrare domande alla Pubblica amministrazione.
- 3. Il Presidente, in caso di cessazione della carica o dimissioni da parte del Vice Presidente o del Segretario, convocherà il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Consigliere, possibilmente facendo ricorso al primo dei candidati alla stessa carica risultato non eletto; ove non fosse possibile far ricorso a tale modalità il Consiglio provvederà alla sostituzione con una nuova elezione da parte dell'Assemblea dei soci Aderenti che sarà convocata entro 3 mesi.
- 4 – Il Presidente, in caso di cessazione della carica o dimissioni da parte di uno dei Presidenti di Commissione, provvederà a richiedere una nuova elezione all'interno della Commissione stessa per la scelta del nuovo Presidente di Commissione che quindi entrerà a far parte automaticamente del Consiglio Direttivo.
- 5. In caso di cessazione della carica o dimissioni del Presidente questi viene sostituito dal Vice Presidente, sino alla convocazione della prima Assemblea dei Soci, che provvederà alla elezione del nuovo Presidente, e che sarà convocata entro 3 mesi.
- 6. In mancanza di Vice Presidente il Presidente uscente o dimissionario è sostituito dal Consigliere più anziano-
 - **Art. 12 - Il Segretario**
 - 1- Il Consiglio Direttivo nomina un segretario che svolga compiti di natura amministrativa ed organizzativa sulla base di delega del Presidente
 2. Il Segretario è responsabile della custodia e conservazione dei Verbali, dei Libri, dei Bilanci e della documentazione contabile dell'organizzazione nonché dei verbali degli Organi di cui al presente Statuto
 - **Art.-13. Comitato scientifico.**
 1. In caso di necessità, può essere attivato un comitato scientifico in base alle competenze richieste da progetti e attività. Il Comitato scientifico rimarrà in carica l'arco di tempo necessario per portare a compimento lo specifico progetto/attività.
 - **Art.14 - Servizio di Cassa**
 1. Il servizio di cassa è affidato ad idoneo istituto bancario e/o servizio di banco-posta alle condizioni più economicamente vantaggiose per l'Associazione
 - **Art. 15 - Bilancio**
 - 1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che li approva a norma di legge.
 - 2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.
 - 3 - Il bilancio coincide con l'anno solare.
 - **Art. 16 - Modifiche allo Statuto - Scioglimento**
 - 1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole alla maggioranza dei presenti.
 - 2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l'estinzione e quindi la liquidazione dell'organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall'Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore dell'associazionismo, secondo le indicazioni dell'assemblea che nomina il liquidatore nel rispetto dell'art. 2 L. r. Lombardia n. 28/96 .
 - **Art. 17 - Norme funzionamento e di rinvio**
 - 1 - Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea sono consegnate agli aderenti congiuntamente ad una copia del presente Statuto.
 - 2- Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia di associazioni.